

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

## **ARTICOLO 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 2 Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di EMPOLI, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

## **ARTICOLO 3 Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di EMPOLI alla data stabilita dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 4 Determinazione dell'aliquota**

1. A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:

- 0,39% fino a 15.000 euro;
- 0,52% oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,78% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 0,80% oltre 50.000 euro;

2. Annualmente l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In mancanza di un apposito provvedimento l'aliquota si intende confermata.

## **ARTICOLO 5 Soglia di esenzione e requisiti reddituali**

1. A decorrere dal 1.1.2012, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 c. 3 bis, è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di redditi Irpef annui inferiori ad euro 9.000,00 (novemila).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo

#### **ARTICOLO 6**

##### **Determinazione dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote stabilite all'art. 4.
2. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.